

INTESA
tra
IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
e
LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI CGIL CISL UIL SNALS FIRMATARIE
DEL CCNI 31.8.99 DEL COMPARTO SCUOLA

Il presente accordo è finalizzato alla ripartizione, per l'anno scolastico 2001-2002, in ambito provinciale e a livello di scuola, delle funzioni aggiuntive previste dall'art. 36 del CCNL e dell'art. 50 del CCIN per la valorizzazione della professionalità del personale amministrativo tecnico ed ausiliario.

LE PARTI PREMESSO CHE

- - le risorse stanziare per finanziare le funzioni aggiuntive ammontano a 185mld lordi, derivanti da quanto previsto dall'art. 36 del CCNL, dall'art. 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 38 e dall'art. 10 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al secondo biennio economico 2000- 2001;
- - tali somme consentono di attribuire per l'anno scolastico 2001/2002 n.92.799 funzioni aggiuntive complessive ripartite secondo le allegate tabelle;
- - le funzioni aggiuntive sono da attribuire al personale Amministrativo tecnico ed ausiliario dell'area A e B del comparto scuola, mantenendo, almeno, gli stessi livelli quantitativi assegnati alle province per 2000/2001;
- - la ripartizione delle funzioni aggiuntive alle scuole per l'anno scolastico 2001/2002 e di quelle eventualmente non utilizzate dalle scuole è effettuata, a cura dei Provveditori agli Studi, sulla base dei criteri fissati in sede di contrattazione decentrata provinciale con le organizzazioni sindacali.

CONCORDANO

- i seguenti criteri prioritari da utilizzare in sede di contrattazione decentrata provinciale.

In ogni istituzione scolastica dovrà essere assicurata:

- almeno una funzione aggiuntiva per ogni profilo professionale di assistente amministrativo, assistente tecnico, collaboratore scolastico e cuoco;
 - per ogni scuola materna almeno una funzione aggiuntiva per il profilo di collaboratore scolastico in presenza di tempo antimeridiano, ovvero, due in presenza di tempo pieno,
 - per ciascun convitto annesso o istituzione educativa autonoma, va garantita una funzione aggiuntiva per il profilo di collaboratore scolastico tecnico - guardarobiere
-

INOLTRE CONVENGONO CHE

1. L'attribuzione delle funzioni aggiuntive è effettuata sulla base delle graduatorie di istituto di cui all'allegato n. 7 del CCNI 31.8.1999 come integrato dalle interpretazioni autentiche dello stesso contratto sottoscritte il 31 gennaio e 5 settembre 2000.

2. Ai fini della formulazione delle graduatorie di istituto, il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche dal personale transitato dagli enti locali, è equiparato a quello previsto dall'allegato "7" del CCNI del 31.8.1999. Analoga equiparazione va effettuata per il suddetto personale per tutti i titoli previsti dallo stesso allegato.

3. Le funzioni aggiuntive assegnate alle scuole con presenza di alunni in situazione di handicap ed alle scuole materne, dovranno, prioritariamente, essere utilizzate per soddisfare tali esigenze. Qualora il numero delle funzioni aggiuntive attribuite sia insufficiente per garantire lo svolgimento di tali attività, si dovrà dare attuazione a quanto previsto dall'ultimo capoverso della Tabella " D" allegata al CCNL 15.3.2001, come modificato dall'art. 4 dell'ipotesi di Accordo ARAN- OO.SS. del 28 settembre 2001.

Roma 8 novembre 2001